

ORDINANZA N° 1 / 2003*

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona,

- **vista** la legge 28/01/1994 n° 84 "Riordino della legislazione portuale" e successive modifiche ed integrazioni ;
- **visti** gli articoli 6 comma 1 lett. a) e 8 comma 3 lett. f) della predetta legge e successive modificazioni, secondo cui competono all'Autorità Portuale la disciplina e il controllo, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della citata legge 84/94, e delle altre attività (soggette ad autorizzazione) commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza ;
- **visti** gli articoli 16 e 18 della stessa legge che disciplinano l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali e la concessione di aree e banchine per l'espletamento di tali attività;
- **visto** il D.M. 585/95 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 84/94 ;
- **visto** il D.M. 132/01 attuativo della disciplina dei servizi portuali e della fornitura di lavoro temporaneo
- **visti** i vigenti atti di concessione ex art. 18 Legge 84/94 e in particolare l'atto di concessione n°1/97 in data 28/06/97 rilasciato alla Soc. Ancona Merci S.c.p.a. con il quale sono stati assegnati in concessione a quella società le banchine n°1 – 2 – 4 – 15 – 23 – 25 e le gru fisse demaniali sulle stesse installate ;
- **considerata** la necessità di adeguamento dell'attuale disciplina alle nuove disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 legge 84/94, così come modificate dalla Legge n. 186/2000, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo ed operativo del porto connesso al suddetto atto di concessione rilasciato alla Soc. Ancona Merci e all'attuale situazione infrastrutturale ;
- **acquisite** le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro all'uopo incaricato dal Comitato Portuale negli incontri del 16/10/2002 e del 28/10/2002 ;
- **acquisiti** i pareri della Commissione Consultiva nella seduta del 28/11/2002 e del Comitato Portuale nella riunione in data 19/12/2002 .

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "**Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona**" che entra immediatamente in vigore.

Art. 2

Con l'entrata in vigore dell'allegato Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultino con esso incompatibili.

Art. 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell'allegato Regolamento. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui alla Legge n. 1369/60, i contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge con particolare riferimento agli artt. 1164 e 1174 C.N., ove il fatto non costituisca un più grave reato e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone e/o cose in ragione del loro comportamento.

Ancona, lì 8 gennaio 2003

Il Presidente dell'Autorità Portuale
Dott. Alessandro Pavlidi

* Testo aggiornato con l' Ordinanza n.10/2004 in data 24.05.2004.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ANCONA

Art. 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità Portuale di Ancona;
- **Legge:** la legge n. 84 del 28/01/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- **Regolamento locale:** il presente regolamento
- **Ambito portuale:** circoscrizione territoriale dell'Autorità individuata con D.M. 6 aprile'94 ivi comprese le aree contigue a quelle demaniali funzionalmente connesse e collegate al ciclo operativo della merce;
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definito dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00, a svolgere operazioni portuali senza titolarità di concessioni demaniali su aree e/o banchine;
- **Impresa concessionaria:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali ai sensi dell'art. 18 della Legge;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00, allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- **Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità alle imprese, per l'esercizio delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali;
- **Canone:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a corrispondere le imprese concessionarie/o autorizzate alle operazioni e/o ai servizi portuali;
- **Cauzione:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a corrispondere le imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento a garanzia dell'esercizio delle attività svolte;
- **Tariffe:** i costi delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticati dalle imprese autorizzate o concessionarie;
- **Autoproduzione (self – handling):** svolgimento diretto da parte del vettore marittimo o dell'impresa di navigazione o noleggiatrice delle operazioni portuali con risorse e mezzi propri.

Art. 2

Finalità e Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, nell'ambito del porto di Ancona, delle attività portuali da autorizzare ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della legge 84/94, nonché ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai DD. MM. n. 585/95 e n. 132/01.

Art. 3

Oggetto, tipologia e numero massimo autorizzazioni esercizio operazioni portuali

Sono stabiliti come segue l'oggetto, la tipologia ed il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali.

- n. 1 - Autorizzazione tipo "A"** - attività di imbarco, sbarco e trasbordo merce di qualsiasi tipo, a mezzo delle gru fisse demaniali installate sulle banchine portuali, ovvero fisse o semoventi di proprietà, autorizzate ad operare sulle aree in concessione, come da vigente atto di concessione.
- n. 3 - Autorizzazione tipo "B"** - attività di imbarco/sbarco per conto proprio o di terzi, di granaglie, semi, farine, derivati, affini e cemento alla rinfusa sulle banchine del Molo Sud, anche attraverso impianti collegati a strutture in concessione, in base agli atti in corso di validità.
- n. 6 - Autorizzazione tipo "C"** - attività di imbarco, sbarco, trasbordo, movimentazioni di merci di qualsiasi genere e natura per conto terzi, su tutte le banchine con eventuali limitazioni in base al programma operativo presentato e in relazione alla capacità tecnico – organizzativa dimostrata.
- n. 1 - Autorizzazione tipo "D"** - attività specializzate di caricazione/scarico su/da navi RO/RO di rimorchi/trailers/rotabili a mezzo motrice, nell'ambito del trasporto combinato.
- n. 2 - Autorizzazione tipo "E"** - fornitura di appalti di servizi alle altre imprese portuali nel quadro della terziarizzazione, attraverso l'integrazione verticale dei cicli.

Art. 4

Oggetto, tipologia e numero massimo autorizzazioni servizi portuali

Sono stabiliti come segue l'oggetto, la tipologia ed il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali a favore delle imprese portuali legittimate ex artt. 16 e 18 L. 84/94.

- n. 2 - Autorizzazioni tipo S1** - PESATURA MERCE – Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata uscita dal Porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate – anche in regime di concessione demaniale – da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato.
- n. 3 - Autorizzazioni tipo S2** - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA CONTENITORI – Attività di riparazione, manutenzione e pulizia dei contenitori, mediante interventi puntuali e di durata limitata, tali da non richiedere l'utilizzo continuativo e/o esclusivo di aree portuali.

I servizi portuali di cui sopra possono sempre essere autoprodotti dalle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 3 della presente Ordinanza o dalle navi autorizzate ad operare in regime di self – handling. In tal caso la verifica della capacità tecnico organizzativa a svolgere l'attività verrà curata, in occasione del rilascio del titolo di legittimazione per la esecuzione delle operazioni portuali.

Art. 5

Validità disposizioni e numero massimo

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 sono applicabili anche agli anni successivi al 2003, fatta salva diversa determinazione che l'Autorità Portuale potrà adottare, sentita la Commissione Consultiva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo ed il massimo sviluppo possibile dei traffici ed in relazione alla funzionalità del porto, del traffico, degli spazi e della capacità del porto stesso.

In presenza di domande eccedenti il numero massimo di autorizzazioni annualmente determinato, si fornirà priorità alle imprese che assicurino un incremento ed una qualificazione dei traffici, che siano dotate delle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 14.4 e che assicurino a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.

Art. 6

Incompatibilità e norme di tutela della concorrenza

- 6.1 Uno stesso soggetto può conseguire contemporaneamente sia l'autorizzazione di impresa portuale ai sensi all'art. 3 della presente Ordinanza, che l'autorizzazione per lo svolgimento di uno o entrambi i servizi di cui all'art. 4.
- 6.2 Il soggetto richiedente/beneficiario dell'autorizzazione di tipo "A", "B" e "E" non può conseguire l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni portuali di qualsiasi altra categoria; i soggetti richiedenti/beneficiari delle autorizzazioni di tipo A, B, C, D non possono, a loro volta, richiedere l'autorizzazione di tipo E.

Articolo 7

Requisiti generali

L'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e/o terzi e di servizi portuali è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità Portuale di Ancona, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d), della Legge 28.1.94 n. 84.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei seguenti requisiti, che l'Autorità verificherà all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la cui permanenza in capo all'impresa interessata potrà essere periodicamente verificata, a richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa stessa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:

- a) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
- b) capacità tecnico – organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni o dei servizi portuali da svolgere;
- c) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratto di lavoro che prevede l'applicazione del trattamento retributivo / normativo minimo del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 18.04.2001;
- d) amministratori di adeguata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.;
- e) requisiti di moralità e onorabilità di cui gli artt. 3 comma 1 let. a) del D.M. 585/95 e 4.2 del D.M. 132/2001.

Art. 8

Requisiti specifici per le imprese portuali

- 8.1 La capacità finanziaria è comprovata nel modo seguente:
- il patrimonio netto della Società non deve essere inferiore a € 200.000 (duecentomila) per le imprese di cat. A, B, C, E e ad € 120.000 (centoventimila) per l'impresa di cat. D, e ciò in base al bilancio dell'ultimo anno o a successiva documentazione legale;
 - i bilanci della Società relativi al biennio precedente devono rispondere in linea di massima ai parametri e agli indici di equilibrio finanziario e redditività di cui all'allegato 1;
 - il fatturato delle Imprese per conto terzi relativo alle prestazioni connesse alle operazioni portuali non deve essere inferiore a € 500.000 (cinquecentomila) per le imprese di categoria A,B,C,E ed a 300.000 (trecentomila) euro per l'impresa di categ. D .
- 8.2 Nel caso in cui un'impresa di cui alle categorie A, B, C e D intenda terziarizzare segmenti del proprio ciclo produttivo aziendale, avvalendosi degli appalti delle imprese di cui alla categoria E), deve indicare l'impresa appaltatrice, dichiarare le tipologie di merci e le fasi operative che si intendono esternalizzare, comunicare la durata dell'appalto e produrre la documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
- 8.3 Tutte le imprese portuali di cui alle categorie A, B, C, D, E, se costituite in forma di società consorziali, devono avere direttamente alle proprie dipendenze le risorse umane impiegate nelle operazioni

portuali e devono avere la disponibilità dei beni ed attrezzature utilizzate, in base a titolo idoneo di durata almeno annuale (proprietà, concessione, leasing, locazione, comodato etc.), fatta salva l'eventuale erogazione dei servizi da parte delle imprese di cui alla cat. "E".

- 8.4 I piani operativi, i piani di investimento, i programmi economici ed i tariffari, presentati unitamente alle aspettative di traffico, devono essere rispettati, salvo comprovate e circostanziate giustificazioni che saranno valutate dall'Autorità Portuale, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 8.5 Le imprese di cui alla categoria E devono avere una consistenza minima di personale dipendente (o di soci impiegati in attività operative, connesse alla movimentazione della merce se il soggetto è costituito in forma di società cooperativa) pari a 50 unità (20 per l'appalto delle operazioni di esercizio delle gru fisse di banchina), di cui almeno i 3/5 con esperienza quinquennale nel campo della esecuzione diretta delle attività di imbarco/sbarco/movimentazione merce.
- 8.6 Le imprese portuali di categoria diversa dalla E non possono, nemmeno occasionalmente, fornire appalti ad altre imprese portuali, fatto salvo il ruolo specifico dell'impresa di cui alla cat. "A".

Articolo 9

Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare istanza in carta legale, allegando copia fotostatica di un documento di identità, precisando il tipo di autorizzazione richiesta, la durata e l'attività che si intende svolgere, corredando l'istanza con la seguente documentazione:

A. ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto.

- A.1 dichiarazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine per controllo la nozione prevista all'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate da una terza impresa.
- A.2 Presentazione di un programma operativo, non inferiore ad un anno, in cui sia indicato:
- piano economico finanziario dell'attività (costi previsti per il personale, servizi di terzi, piano di investimenti, ammortamenti ecc.);
 - prospettive di traffici e tipologie di merci (o indicazioni dei servizi per le imprese di categ. "E").

B. Ai fini della valutazione relativa all'idoneità personale e professionale e di onorabilità all'esercizio di attività portuali dell'impresa:

- B.1 elenco degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società;
- B.2 relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori ed ai sindaci, autocertificazione relativa a:
- insussistenza carichi penali pendenti su tutto il territorio italiano;
 - casellario giudiziale;
 - antimafia;
 - insussistenza procedimenti concorsuali a carico.
- B.3 Per le imprese portuali di cui alla categoria E dovrà essere tassativamente indicata l'organizzazione dei mezzi e del personale destinati all'erogazione di appalti di servizi alle altre imprese e dimostrato il requisito di cui all'art. 8.6. Le imprese diverse da quello di cui alla cat. "E" devono dichiarare espressamente se intendono svolgere i servizi portuali di cui all'art. 4.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, l'impresa fornirà, entro 30 giorni, il nominativo dei nuovi titolari e/o sindaci con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

C. Ai fini della valutazione relativa alla capacità tecnico/organizzativa dell'impresa:

- C.1 certificato di iscrizione (o relativa autocertificazione) nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura, recante l'apposita dicitura, attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e

- successive modificazioni. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o ad un Notaio o Pubblico Ufficiale;
- C.2 documentazione in ordine all'attività svolta dall'impresa inerente le operazioni portuali riferita almeno all'ultimo triennio;
- C.3 elenco dell'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali iscritti a libro paga, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun nominativo:
- dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di appartenenza, della mansione cui è adibito e del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta; dovrà altresì essere data indicazione dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17 della legge, tenuto conto della percentuale massima prevista dall'art. 64 del CCNL di riferimento, riferita all'organico impiegato a tempo indeterminato preposto alle operazioni portuali; per tale motivo, in caso di attività promiscua svolta dall'impresa, oltre all'elenco generale dei dipendenti, sarà fornito l'elenco dei dipendenti esclusivamente preposti allo svolgimento delle operazioni portuali.
- C.4 Dichiarazione di voler usufruire degli appalti di servizi dell'impresa della cat. "E", comunicando l'impresa appaltatrice, tipologie di merci e fasi operative che si intendono esternalizzare, durata del contratto con riferimento alla durata richiesta dell'autorizzazione e adempimenti relativi alla sicurezza;
- C.5 dichiarazione attestante che l'impresa una volta ottenuta l'autorizzazione:
- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze e i regolamenti emanati dalle Autorità portuali relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;
 - non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni portuali, oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'articolo 17 della legge, secondo le modalità e consistenze, eventualmente determinate dall'Autorità;
 - farà sì che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; al riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
 - si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.
- C.6 numero e tipologia dei mezzi meccanici di cui l'impresa è dotata, o intende dotarsi al rilascio dell'autorizzazione, e a quale titolo (proprietà, leasing, comodato ecc.) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione, nonché dei relativi elementi di distinzione richiesti per la movimentazione in porto; le imprese autorizzate allo svolgimento di servizi portuali devono dimostrare, inoltre, che i contratti di affitto o comodato dei mezzi non in proprietà sono stipulati con soggetti diversi dal committente del servizio;
- C.7 eventuali certificazioni di qualità di cui all'art. 14.4.

D. Ai fini della valutazione relativa alla capacità economico/finanziaria:

- D.1 presentazione di bilanci dell'impresa relativi al biennio precedente, ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, di apposita dichiarazione bancaria attestante la relativa capacità finanziaria;
- D.2 dichiarazioni circa la situazione del patrimonio netto e del fatturato relativo alle prestazioni di impresa portuale certificati dal legale rappresentante;
- D.3 presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali che preveda un massimale non inferiore a € 2.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;
- D.4 presentazione del tariffario con indicazione delle tariffe massime che l'istante intende adottare per le operazioni portuali o per i servizi, oggetto della domanda.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di impresa portuale di cui alla lettera "E" e per l'espletamento di servizi portuali, l'istanza dovrà essere corredata dalla stessa documentazione richiesta per le operazioni portuali fatto salvo il "programma operativo" che sarà sostituito da una relazione

sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'istante in ordine ai servizi intendono svolgere, sia in termini di uomini che di mezzi.

Articolo 10

Termine di presentazione delle domande

Le domande, corredata dalla documentazione sopra indicata, devono essere presentata perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Per l'anno 2003, il termine di cui sopra è fissato alla data del 1° marzo 2003.

Articolo 11

Termine di istruttoria rilascio o diniego dell'autorizzazione

L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione e la rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere e valutato conseguentemente il possesso da parte dell'istante medesimo dei requisiti previsti, nel termine massimo di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza (o dell'ultima documentazione richiesta a completamento), rilascia con provvedimento del Presidente, sentiti la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, la relativa autorizzazione, iscrivendo l'impresa e i suoi dipendenti (o soci lavoratori nel caso di Società in forma cooperativa) nei relativi registri.

Decorso il termine massimo suindicato di 90 giorni, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare:

- copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
- cauzione di importo minimo pari al canone, a garanzia degli obblighi derivante dall'autorizzazione, da versare presso l'istituto cassiere dell'Autorità. La cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, che rispetti i seguenti requisiti:
 - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore;
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'aggiornamento della stessa sulla base del canone autorizzatorio determinato ogni anno dall'Autorità;
 - avere validità fino allo svincolo della stessa da parte dell'Autorità a prescindere dalla scadenza del contratto;

Articolo 12

Durata

L'autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni portuali ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo. Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale ai sensi dell'articolo 18 della Legge, la durata della autorizzazione è pari a quella della concessione assentita.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione e l'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo e il mantenimento dei requisiti saranno sottoposti a verifica annuale.

L'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro.

Articolo 13

Rinnovi

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il suo rilascio, nonché all'esito positivo della verifica sull'andamento del piano operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo, ovvero al diniego del rinnovo, l'autorizzazione si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui all'articolo 6, l'istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone, nonché della documentazione prevista. Per le autorizzazioni pluriennali il termine di rinnovo è quello del primo dicembre dell'ultimo anno di validità dall'autorizzazione.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 14

Misura dei canoni e delle cauzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni oppure dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M. 585/95 e dal D.M. 132/2001 determinato dall'Autorità nelle seguenti misure:

a) imprese portuali che operano per conto proprio (e pertanto non hanno fatturato relativo all'imbarco – sbarco merce):
⇒ € 6.000 (seimila) = canone fisso

b) imprese che operano per conto terzi:

⇒ € 5.000 (cinquemila) per fatturato sino a € 200.000 (duecentomila) = canone annuo minimo;
Il suindicato canone minimo è incrementato di una somma pari all'applicazione delle percentuali sottoindicate agli scaglioni del valore della produzione certificata in bilancio:

0,50%	sui fatturati eccedenti	€ 200.000	(duecentomila)	fino a € 500.000	(cinquecentomila)
0,20%	“	€ 500.000	(cinquecentomila)	fino a € 2.000.000	(duemilioni)
0,08%	“	€ 2.000.000	(duemilioni)	fino a € 5.000.000	(cinquemilioni)
0,04%	“	sull'ulteriore fatturato (fino a un canone massimo totale di € 40.000 (quarantamila))			

c) imprese per conto terzi che per la prima volta ottengono l'autorizzazione:

⇒ € 5.000 (cinquemila) – canone fisso

d) servizi portuali:

⇒ € 1.500 (millecinquecento) – canone minimo per l'autorizzazione ottenuta per la prima volta o fino ad un fatturato di euro 300.000 (trecentomila)

⇒ € 3.000 (tremila) – per fatturati tra € 300.000 (trecentomila) e € 600.000 (seicentomila)

⇒ € 6.000 (seimila) – per fatturato che supera € 600.000 (seicentomila) annui.

2. Il riferimento per l'applicazione del criterio è il fatturato dell'anno precedente a quello dell'anno dell'autorizzazione, come risulta dalla Dichiarazione IVA o da dichiarazione sostitutiva.
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione sarà effettuato il pagamento del canone provvisorio minimo. Il conguaglio sarà effettuato non appena saranno prodotti gli atti di cui al precedente punto 1).
4. Allo scopo di incentivare la certificazione di qualità e nel quadro dei principi dello sviluppo durevole, equilibrato e sostenibile promossi dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 2 del Trattato U.E., le imprese portuali che conseguiranno le certificazioni ISO 9001, OHSAS 18002 per la sicurezza e ISO 14001 (o EMAS II) per la tutela ambientale, potranno beneficiare della riduzione del canone

rispettivamente del 8% per la prima e del 12% per ciascuna delle altre due certificazioni conseguite e tale benefici sono pienamente cumulabili.

5. Le imprese sono tenute alla prestazione di una cauzione per l'esercizio di operazioni e servizi portuali:
- per le imprese portuali la cauzione non deve essere inferiore a € 30.000 (trentamila) o all'importo del canone annuo se superiore; alla variazione del canone annuale, l'impresa adeguerà l'importo della cauzione al valore del canone determinato dall'Autorità Portuale;
 - per le imprese di servizi la cauzione non deve essere inferiore a € 10.000 (diecimila).

Articolo 15

Obblighi derivanti dall'autorizzazione

L'impresa è tenuta:

- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 18.04.2001;
- al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale;
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese, corrispondente a quello dichiarato e documentato al momento della presentazione della domanda;
- ad individuare, di concerto con l'Autorità, i percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica alla composizione societaria;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti;
- a soddisfare le richieste dell'Autorità ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché la corretta applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 16.

Articolo 16

Regime tariffario

Le imprese autorizzate per conto terzi, ai sensi del presente Regolamento, sono tenute a dare comunicazione all'Autorità anche della variazione delle tariffe massime adottate e depositate in Autorità.

Articolo 17

Rapporti tra imprese portuali

1. Fatto salvo l'espletamento delle specifiche operazioni da parte dell'impresa di cui alla categoria "A", in base all'atto di concessione di cui la medesima è titolare, la collaborazione tra le varie imprese portuali è disciplinata come segue.
2. Il ciclo delle operazioni portuali è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata; più imprese portuali possono comunque operare – anche contemporaneamente quando le condizioni di sicurezza lo consentano – nel caso in cui ciascuna di esse sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo su stive diverse o in relazione a diverse tipologie e/o diversi quantitativi di merce da/per la stessa nave e ciò su mandato espresso e documentabile dell'armatore o del proprietario/ricevitore/spedizioniere della merce.
3. Fermo restando il principio generale dell'unitarietà del ciclo delle operazioni portuali, nel settore specifico dei contenitori, possono concorrere allo stesso ciclo più imprese portuali di tipo "C", tenuto conto dell'assetto organizzativo dei piazzali di deposito, secondo le seguenti modalità: si considerano fasi autonome e distinte l'operazione di messa a terra dalla ralla nelle aree di stoccaggio dei contenitori

provenienti da nave e la caricazione da piazzale su ralla dei contenitori destinati all'imbarco; le restanti attività del ciclo devono essere svolte unitariamente dall'impresa portuale incaricata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

4. Nel quadro della terziarizzazione dell'organizzazione delle attività produttive, è data la facoltà a tutte le imprese portuali di ricorrere in via continuativa agli appalti di servizi forniti dalle imprese autorizzate di cui alla categ. "E". In tal caso il rapporto di appalto tra imprese autorizzate è possibile a condizione che:
 - a. l'oggetto dell'appalto non sia rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
 - b. l'oggetto dell'appalto scaturisca da un rapporto contrattuale scritto la cui durata non sia inferiore ad un anno (durata minima dell'autorizzazione), fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale dell'impresa autorizzata. In ogni caso le motivazioni del recesso devono essere preventivamente motivate per scritto all'Autorità Portuale;
 - c. il soggetto appaltatore compia le operazioni appaltate in autonomia organizzativa e funzionale.
 - d. il soggetto appaltatore sia proprietario o abbia la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento del servizio. Forme di leasing o di affitto/comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante ed appaltatore costituiscono elementi da valutarsi quale indizio di appalto vietato.
5. Nel caso si renda necessario, per operazioni di natura eccezionale, l'utilizzo di gru non in dotazione all'impresa portuale, la medesima impresa dovrà richiedere apposito nulla-osta all'Autorità Portuale per il noleggio del mezzo, indicando caratteristiche tecniche del mezzo, Impresa noleggiatrice, banchina, nave e merce interessata dalle operazioni, presentando documentazione relativa alla sicurezza delle attività in questione. Il nulla-osta potrà essere rilasciato solo a titolo occasionale, qualora in ambito portuale non siano disponibili mezzi per l'esecuzione delle operazioni in questioni, anche da parte delle altre imprese autorizzate.
6. In ogni altro caso, fatto salvo quanto riportato nella distinta e specifica regolamentazione relativa alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 della Legge, le imprese autorizzate e concessionarie sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi nella propria disponibilità.
7. L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera ex L. 1369/60 è sanzionato, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 18

Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D. lgv. n. 272/99 e, in quanto applicabile, del D. lgv. n. 626/94 e successive modifiche, le imprese titolari del contratto di imbarco/sbarco della merce trasmettono alle imprese di cui alle categorie A e E tutte le informazioni relative ai rischi relativi all'attività da svolgersi, curando in particolare di acquisire dal comando nave notizie relative all'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

L'impresa responsabile delle operazioni, l'impresa concessionaria, le altre imprese autorizzate ed i vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti, ed elaborando congiuntamente piani operativi per le singole tipologie di merce e/o operazioni portuali.

L'impresa concessionaria, fermo restando l'adempimento delle specifiche disposizioni preventive e di sicurezza in relazione all'utilizzo diretto dei beni demaniali in concessione e dei mezzi in dotazione operanti nelle aree in concessione, dovrà farsi carico di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori ed ambientali per ciò che attiene l'uso delle aree e di tutti i beni demaniali in concessione.

Articolo 19

Verifica annuale del piano operativo

L'Autorità Portuale è tenuta a verificare annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie.

La verifica sarà effettuata, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:

- la situazione economica e finanziaria anche sulla base degli indici di cui al prospetto allegato;
- il rispetto dei piani di investimento;

- il valore delle prestazioni affidate ad altri soggetti;
- la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico che degli inquadramenti professionali e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro e del C.C.N.L. del settore portuale;
- l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
- il valore del fatturato attivo/passivo;
- le quote di merce movimentata;
- le quote di traffici acquisite;
- gli standard di qualità dei servizi resi.

Articolo 20

Vigilanza

L'Autorità Portuale esercita la vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento, nonché sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, in riferimento alle disposizioni di Legge e del D.lg 272/99, nonché alle altre disposizioni nazionali e locali in materia di igiene, sicurezza e ambiente.

A tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.

L'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale.

Articolo 21

Sospensione o revoca

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

In particolare, si procederà a revoca, previa diffida, sentita la Commissione Consultiva, qualora:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- b) la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività prospettata;
- c) il programma operativo predisposto non possa più essere realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
- d) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro;
- e) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
- f) vengano applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'Autorità Portuale;
- g) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro
- h) l'impresa abbia utilizzato personale non iscritto nei Registri dell'Autorità Portuale;
- i) l'impresa abbia inadempito a richieste dell'Autorità volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione;
- j) sia stato omesso il pagamento del canone annuo e/o dei relativi conguagli;
- l) si sia verificata abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate.

Articolo 22

Disposizioni finali e decorrenza

Il presente Regolamento, che entra in vigore con decorrenza immediata, integra le disposizioni di leggi e regolamenti citati nelle premesse ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto.

Il presente regolamento, come precisato in preambolo, risultando strettamente connesso alla vigenza dell'atto di concessione n. 1/97 rilasciato in data 28 giugno 1997 alla soc. Ancona Merci s.c.p.a., sarà sostituito da nuova regolamentazione organica della materia, nel caso di eventuale cessazione anticipata di tale rapporto concessorio e conseguentemente tutte le autorizzazioni ex art. 16 e 18 della Legge saranno oggetto di revisione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Al cessare della predetta concessione verranno immediatamente ed automaticamente meno le incompatibilità e le limitazioni operative di cui all'art. 6.2 e in particolare le imprese di cui al tipo "E" potranno, su richiesta, svolgere le attività di cui al tipo "C", previa presentazione della documentazione indicata ai punti A2, C6 e D4 dell'art.9 e purchè siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Si rinvia all'Ordinanza n. 6/98 in data 20.03.98 così come modificata dall'Ordinanza 21/99 in data 08.09.99 per quanto attiene alla disciplina dell'autoproduzione nelle operazioni portuali.

Restano salve le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 24/99 in data 22.11.1999 relative alla disciplina delle altre attività in ambito portuale ai sensi dell'art. 68 C.N.

ALLEG. 1

Indici di equilibrio finanziario e di redditività

Indice	Modalità di calcolo	Significato	Voci corrispondenti di bilancio
X1	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Passività correnti}}$	Capacità dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento a breve	$\frac{C (- II, 2, 3, 4)}{D (-8, 9, 10)}$ entro 12 m.+ D
X2	$\frac{\text{Capitale netto}}{\text{Debiti finanziari}}$	Struttura finanziaria equilibrata e capacità di ulteriore indebitamento	A (-A attivo) D (1, 2, 3, 4)
X3	$\frac{\text{Capitale netto} + \text{Fondi} + \text{debiti a m/l termine}}{\text{Immobilizzazioni Nette}}$	Copertura delle immobilizzazioni con fonti permanenti	$\frac{A (-A attivo) + B + C + D}{B (I, II, III)}$ oltre 12 m
X4	$\frac{(\text{Valore Produz} - \text{Costi Produz.}) + \text{Ammortam.} + \text{Accantonam.}}{\text{Capitale Investito}}$	Capacità di restituzione e remunerazione del capitale investito	$\frac{(A - B) + 10 a), b), + 12 + 13 + 9 c) d)}{A + B + C + D (1, 2, 3, 4)}$
X5	$\frac{\text{Valore Prod.} - \text{Costi Prod.}}{\text{Oneri Finanziari}}$	Capacità di far fronte al pagamento degli interessi sul debito	$\frac{A - B}{C 17}$

Costruzione di un indicatore sintetico

Indice	Valore limite	pesi	Fattore moltiplicativo	Indicatore I
Rapporto corrente	1,0	0,2	100	20
Rapporto di indebitamento	0,5	0,2	200	20
Margine di struttura	1,0	0,2	100	20
Margine operativo lordo (MOL)/Capitale investito	10%	0,2	1000	20
Risultato operativo / oneri finanziari	1,5	0,2	66,67	20
		1		100

Valori critici dell'indicatore

I < 100	Situazione critica
100 < I < 150	Accettabile ma da tenere sotto controllo
150 < I < 200	Tranquilla